

Anno 1998

LEGGI E DECRETI

Jahr 1998

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTO - SÜDTIROL

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1998, n. 5

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del consiglio regionale

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Soglia elettorale - Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista)

1. Prima del primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, è inserito il seguente:

"01. Nel collegio provinciale di Trento, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio; l'eventuale parte frazionaria si trascura. Nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei Consiglieri da eleggere nel medesimo; si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente."

2. Nel primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole "riportati da tutte le liste" sono sostituite con le parole "riportati dalle liste che hanno superato la soglia di cui al comma 01".

3. Nel secondo comma dell'articolo 61 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, le parole "voti residui di tutte le liste" sono sostituite dalle parole "voti residui delle liste ammesse" e le parole "A queste operazioni

REGIONALGESETZ vom 15. Mai 1998, Nr. 5

Änderung zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 betreffend die Wahl des Regionalrates

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es

Art. 1

(Sperrklausel - Festlegung der einer jeden Liste zustehenden Sitze)

1. Dem Absatz 1 des Artikels 61 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 wird der nachstehende Absatz vorangestellt:

"(01) Im Wahlkreis Trient werden bei der Aufteilung der Sitze nur diejenigen Listen berücksichtigt, die eine Anzahl von gültigen Stimmen in Höhe von mindestens fünf Prozent der Anzahl der von sämtlichen Listen im Wahlkreis erhaltenen gültigen Stimmen erzielt haben; eventuelle Bruchteile werden nicht berücksichtigt. Im Wahlkreis Bozen werden bei der Aufteilung der Sitze nur diejenigen Listen berücksichtigt, die eine Anzahl von gültigen Stimmen erzielt haben, die mindestens dem natürlichen Quotienten entspricht. Dieser wird berechnet, indem die Gesamtanzahl der von sämtlichen Listen im Wahlkreis erhaltenen gültigen Stimmen durch die Anzahl der in genanntem Wahlkreis zu wählenden Regionalratsabgeordneten geteilt wird, wobei Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt werden."

2. In Absatz 1 des Artikels 61 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 werden die Worte „von allen Listen erhaltenen“ durch die Worte „von allen Listen, welche die in Absatz 01 angeführte Sperrklausel erreicht haben, erhaltenen“ ersetzt.

3. In Absatz 2 des Artikels 61 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 werden die Worte „Reststimmenzahlen sämtlicher Listen“ durch die Worte „Reststimmenzahlen der zugelassenen Listen“

partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero." sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 maggio 1998

Visto:

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
C. RICCI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
TARCISIO GRANDI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

Il testo vigente dell'articolo 61 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 61
(Soglia elettorale - Determinazione
del numero di seggi spettanti a ciascuna lista)

01. Nel collegio provinciale di Trento, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al cinque per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio; l'eventuale parte frazionaria si trascura. Nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei Consiglieri da eleggere nel medesimo; si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

1. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati dalle liste che hanno superato la soglia di cui al comma 01 per il numero dei Consiglieri spettanti al collegio, più due, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

2. Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l'Ufficio centrale circoscrizionale sceglie, tra le cifre dei voti residui delle liste ammesse, le più alte; in numero uguale ai seggi

ersetzt. Die Worte „In diese Aufteilung werden auch die Listen einbezogen, die den vollen Wahlquotienten nicht erreicht haben“ werden gestrichen.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Trient, 15. Mai 1998

Gesehen:

DER REGIERUNGSKOMMISSÄR
DER PROVINZ TRIENT
C. RICCI

DER PRÄSIDENT DER REGION
TARCISIO GRANDI

ANMERKUNGEN

Hinweis

Die hier veröffentlichten Anmerkungen wurden im Sinne des Art. 10 Abs. 2 und 3 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten Einheitstextes zu dem einzigen Zweck verfaßt, das Verständnis der abgeänderten Gesetzesbestimmungen und der Bestimmungen, auf die verwiesen wird, zu erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Anmerkung zum Art. 1

Der Art. 61 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7, geändert durch das hier veröffentlichte Gesetz, lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

"Art. 61
(Sperrklausel - Festlegung der Anzahl
der einer jeden Liste zustehenden Sitze)

(01) Im Wahlkreis Trient werden bei der Aufteilung der Sitze nur diejenigen Listen berücksichtigt, die eine Anzahl von gültigen Stimmen in Höhe von mindestens fünf Prozent der Anzahl der von sämtlichen Listen im Wahlkreis erhaltenen gültigen Stimmen erzielt haben; eventuelle Bruchteile werden nicht berücksichtigt. Im Wahlkreis Bozen werden bei der Aufteilung der Sitze nur diejenigen Listen berücksichtigt, die eine Anzahl von gültigen Stimmen erzielt haben, die mindestens dem natürlichen Quotienten entspricht. Dieser wird berechnet, indem die Gesamtanzahl der von sämtlichen Listen im Wahlkreis erhaltenen gültigen Stimmen durch die Anzahl der in genanntem Wahlkreis zu wählenden Regionalratsabgeordneten geteilt wird, wobei Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt werden.

(1) Zwecks Zuweisung der Sitze an jede Liste wird die Gesamtzahl der von allen Listen, welche die in Absatz 01 angeführte Sperrklausel erreicht haben, erhaltenen gültigen Stimmen durch die Zahl der dem Wahlkreis zustehenden Regionalratsabgeordneten plus zwei geteilt und somit der Wahlquotient ermittelt; bei der Teilung werden allfällige Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt. Sodann werden jeder Liste so viele Sitze zugewiesen als der Wahlquotient in der Wahlziffer jeder Liste enthalten ist.

(2) Falls nach der ersten Teilung noch Sitze übrigbleiben sollten, wählt das Kreishauptwahlamt unter den Reststimmzahlen der zugelassenen Listen in gleicher Anzahl wie die noch zuzu-

rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio

3. Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un'unità il divisore."

teilenden Sitze die höchsten aus und weist jeder der Listen, denen diese Reststimmzahlen gehören, einen weiteren Sitz zu. Bei gleicher Reststimmzahl wird der Sitz der Liste zugeteilt, welche die höhere Wahlziffer hat; ist auch diese gleich, so entscheidet das Los.

(3) Falls aufgrund des wie oben errechneten Wahlquotienten die Gesamtzahl der den verschiedenen Listen zuzuteilenden Sitze die Zahl der dem Wahlkreis zugeteilten Sitze übersteigt, wird die Aufteilung erneut mit einem neuen Wahlquotienten vorgenommen, der durch die Verminderung des Teilers um eine Einheit errechnet wird."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 maggio 1998, n. 73

Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi VV.F. volontari dell'Unione distrettuale delle Giudicarie

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente: "Ordinamento del Servizio Antincendi e delega delle funzioni alle Province di Trento e Bolzano", che prevede all'art. 1, comma 5, quali organismi componenti il Servizio Antincendi, le Unioni provinciali, distrettuali o comprensoriali dei Corpi dei VV.F. volontari;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3399 del 30 marzo 1990, con la quale è stato approvato in attuazione della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, lo statuto tipo delle Unioni distrettuali. Attualmente le Unioni Distrettuali, con riferimento al rispettivo centro, sono le seguenti: Cavalese, Pozza di Fassa, Fiera di Primiero, Borgo Valsugana, Pergine, Trento, Mezzolombardo, Cles, Fondo, Malè, Tione, Riva del Garda e Rovereto;

vista la deliberazione n. 2312 di data 8 marzo 1991, con la quale la Giunta provinciale ha approvato gli statuti delle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari del Trentino;

accertato come l'art. 7 dello Statuto tipo delle Unioni distrettuali preveda che, a capo di ognuna di esse sia preposto un Ispettore, nominato dal Presidente della Giunta Provinciale, su designazione unanime dell'Assemblea Distrettuale, sentito il parere del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile;

visto il verbale dell'assemblea generale dell'Unione distrettuale delle Giudicarie, tenutasi il giorno 29 marzo 1998, nell'ambito della quale, in attuazione dell'art. 7 dello Statuto tipo citato, si è provveduto alla conferma del sig. Alberto Flaim, quale Ispettore distrettuale;

visto in proposito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, espresso in data 6 maggio 1998;

accertato il possesso, da parte del sig. Flaim Alberto, dei requisiti previsti dallo statuto tipo dell'Unione Distrettuale di cui sopra per la nomina a Ispettore distrettuale;

vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17;

vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.;

decreta

1. È nominato, in attuazione di quanto disposto all'art. 7, comma 1 dello Statuto delle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3399 del 30 marzo, il sig. Alberto Flaim, nato a Bleggio Inferiore il 1 ottobre 1960, quale Ispettore distrettuale dei Corpi VV.F. volontari del distretto delle Giudicarie.
2. La scadenza della presente nomina avviene al compimento dei cinque anni di mandato con riferimento alla data di designazione, secondo quanto stabilito all'art. 7, comma 3, dello Statuto dell'Unione anzicitata, in assenza di eventuali dimissioni o fatti invalidanti la nomina disposta con il presente provvedimento.
3. All'Ispettore nominato con il presente decreto spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, con onere a carico del bilancio della relativa Unione distrettuale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e non sarà soggetto a registrazione presso la Corte dei conti.

Trento, 11 maggio 1998

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
AVV. CARLO ANDREOTTI